Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì 11 novembre — Numero 264

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) 90 » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, *che apporta modificazioni ad alcune disposizioni relative al giuoco del lotto, al conferimento dei banchi lotto e al trattamento dei gestori, ricevitori e reggenti di detti banchi.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visti i Luogotenenziali decreti-legge 27 agosto 1916, n. 1083, 9 settembre 1917, n. 1603, e 19 giugno 1919, n. 1180;

Visto la legge 7 aprile 1921, n. 569;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 2 del Luogotenenziale decreto-legge 9 settembre 1917, n. 1603, è modificato nel secondo comma come segue:

I giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi trenta, cinquanta, lire una, due, tre, cinque, dieci e venticinque.

Art. 2.

All'articolo 12 del testo unico delle leggi e decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, è sostituito il seguente:

Le Direzioni stabiliscono, nell'interesse del servizio, in quali giorni prossimi a quello dell'estrazione deve cessare l'accettazione del giuoco con bollette di prezzo eguale o inferiore a lira una nei diversi Comuni del compartimento.

Art. 3.

All'art. 17 del testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, è sostituito il seguente:

Il giuoco fatto su tutte indistintamente le ruote del Regno compresa quella del compartimento, può essere accettato con una bolletta, purchè sia staccata da bollettari di prezzo eguale o superiore a due lire per bolletta.

In tal caso, tanto in matrice, quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per tutte le ruote.

L'intero prezzo della bolletta e di quelle alla stessa legate e non staccate, è ripartito fra le diverse sorti come se il giuoco sia fatto sopra una sola ruota.

Art. 4.

L'art. 18 del testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, è modificato come appresso:

Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro tutti gli altri ottantanove, può essere accettato con una sola bolletta, purchè staccata da bollettari di prezzo eguale o superiore:

a) a lire due se per una sola ruota;

b) a lire venti se per tutte le ruote del Regno.

Art. 5.

L'articolo 1 del Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180, è modificato come segue:

Con effetto dal 1° luglio 1921 i ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse nella seguente misura:

sulle prime L. 10.000, 20 0[0;
da L. 10.001 a L. 20.000, 15 0[0;
da L. 20.001 a L. 30 000, 13 0[0;
da L. 30.001 a L. 40 000, 11 0[0;
da L. 40.001 a L. 50.000, 9 0[0;
da L. 50.001 a L. 100.000, 7 0[0;
oltre L. 100.000, 5 0[0.

Art. 6.

L'art. 57 del testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R decreto 19 marzo 1908, n. 152 è modificato come segue:

Quando l'aggio lordo di un Banco risulti inferiore alle lire duemila, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta e ragguagliato al venti per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire duemila.

Art. 7.

Ai gestori dei banchi di lotto nelle città sedi di ruota ed in quelle con popolazione di oltre 100 000 abitanti, i quali, per effetto di aumenti subiti nelle pigioni dei rispettivi locali, abbiano risentito o risentiranno una diminuzione nei proventi, eccedente il dieci per cento dell'utile netto della gestione accertato al 30 giugno 1921, potrà essere concesso, con effetto dal 1° luglio successivo, su domanda che essi ne facciano e in base a motivata proposta dei competenti uffici del lotto, un compenso a titolo di indennizzo in somma non superiore al a metà dell'utile accertato in meno.

Nella valutazione dell'utile del banco sarà tenuto conto dei proventi che al gestore derivino dall'esercizio di industria o commercio in esso esercitati.

È data facoltà al personale degli uffici del lotto di accertare la verità ed entità di subiti aumenti di pigione e dei diminuiti proventi del banco, anche richiedendo a tutti coloro che possano per ragione del loro ufficio detenerli o comunque fornirli, copie od estratti di documenti ed ogni altra notizia che si renda allo scopo necessaria ed utile.

Art. 8.

Ai ricevitori del lotto che debbano raggiungere la sede del banco conferito per prima nomina o per promozione e che manchino dei necessari mezzi, può essere concesso un sussidio per indennizzarli in parte delle spese del viaggio. Nello stabilirne la misura, da non superare in ogni caso le lire seicento, sarà tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente, della distanza che intercede fra il Comune ove il ricevitore trovasi e quello in cui deve trasferirsi, nonchè del numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico che lo seguono nella nuova sede.

Art. 9.

L'esame delle proposte e la determinazione della misura delle concessioni, nei casi di cui ai due articoli precedenti, sono deferite alla Commissione centrale per il conferimento dei banchi, e le relative deliberazioni saranno comunicate al ministro per le sue decisioni.

Art. 10.

Nel caso in cui l'aumentato aggio dei banchi, accertato al termine di ogni esercizio, porti ad assegnare alla categoria dei ricevitori una parte eccedente il dieci per cento dei banchi spettanti ai commessi di carriera, in base alle risultanze del triennio 1917-918 al 1919-920, è data facoltà al ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, di assegnare alla categoria dei commessi di carriera parte o tutti i banchi con aggio medio dalle L 4500 alle 5500, mettendoli a concorso fra essi con le prescritte norme.

Art. 11.

All'art. 2 del Luogotenenziale decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1083, è aggiunto il seguente comma:

I banchi del lotto rimessi per la terza volta a concorso, potranno in caso di esito negativo dell'esperi-

mento, essere assegnati a commessi di carriera del luogo o, in difetto, ad estranei quivi domiciliati, su domanda che essi ne facciano e sentita la Commissione per il conferimento dei banchi; fermi gli obblighi imposti ai ricevitori e reggenti.

Al cessare di una gestione così conferita, i banchi verranno rimessi in gara sulla base dell'aggio accertato nell'ultimo esercizio.

Art. 12.

Con effetto dal 1° gennaio 1922 è ridotta dal sesto al settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco oltre le lire 2000 la trattenuta a favore della Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, di cui al comma 1° dell'art. 56 del citato testo unico 19 marzo 1908, n. 152, modificato dall'art. 2 del Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180.

Art. 13.

È abrogata la disposizione dell'art. 3 del Luogotenenziale decreto-legge 9 settembre 1917, n. 1603.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi 1921-922 e seguenti, delle somme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare fra di loro le disposizioni del presente decreto e delle leggi e decreti legislativi tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in un nuovo testo unico.

Disposizioni transitorie

—

Fino a quando non siano posti in distribuzione i bollettari da lire due, il giuoco fatto su tutte, indistintamente, le ruote del Regno, compresa quella del Compartimento, a sensi dell'art. 3 del presente decreto, ed il giuoco sulla sorte di ambo fatto con un numero contro tutti gli altri ottantanove, a sensi dell'art. 4, lett. *a*), può essere accettato con una bolletta da lira una con legato.

Fino a quando non sia istituito il bollettario da lire venti, il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro tutti gli altri ottantanove, a sensi dell'art. 4, lett. *b*), del presente decreto, può essere accettato con una bolletta da lire cinque con tre legati e da lire dieci con un legato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 maggio 1921, n. 1472, *che approva il regolamento per l'Ente autonomo per la costruzione delle opere e l'esercizio del porto di Messina.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2609, che istituì con sede in Messina, un Ente autonomo per la costruzione delle opere e per l'esercizio del porto di Messina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la esecuzione del Nostro decreto 9 novembre 1919, n. 2609, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione delle opere e l'esercizio del porto di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO
per l'Ente portuale di Messina

—

TITOLO I.

Costituzione e funzionamento

—

Organi dell'Ente

—

Art. 1.

L'Ente portuale di Messina, istituito col R. decreto 9 novembre 1919, n. 2609, con sede in Messina, per la durata di anni 70, ha amministrazione autonoma, affidata ad un Consiglio composto come è indicato nell'art. 3 del citato R. decreto.

Art. 2.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e decade

ogni quadriennio, a decorrere dalla prima adunanza del Consiglio, salvo riconferma.

Due mesi prima dello scadere del quadriennio, il presidente promuove dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Le dette Amministrazioni notificheranno i nomi dei loro rappresentanti al presidente almeno un mese prima della scadenza del mandato, inviandogli copia dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

Oltre la incompatibilità prevista dall'art. 133 del testo unico della legge comunale e provinciale la carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di:

a) contendente, arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

b) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di interesse dell'Ente;

c) stipendiato o salariato dell'Ente.

È incapace di coprire la detta carica chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

La decadenza e la cessazione straordinaria del mandato per rinuncia per sopravvenuta incompatibilità o incapacità giuridica o per qualsiasi altra causa, sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità.

Nel caso di decadenza o di cessazione straordinaria l'Amministrazione interessata provvederà alla sostituzione del suo rappresentante entro un mese nei modi prescritti.

Il nuovo nominato rimane in carica per il restante periodo di tempo per il quale sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 5.

Il presidente dell'Ente determina gli affari da sottoporre all'esame del Consiglio, ne presiede le adunanze e vigila perchè le deliberazioni adottate siano eseguite.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni bimestre od in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno quattro dei suoi componenti.

Di regola gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, saranno inviati ai consiglieri in lettere raccomandate, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di urgenza la convocazione potrà essere indetta telegraficamente almeno 48 ore prima indicando sommariamente gli oggetti da trattare.

In nessun caso potranno essere trattati affari relativi ad oggetti non iscritti nell'ordine del giorno salvo che il Consiglio al completo e con voto unanime, disponga diversamente.

Art. 7.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervengano almeno 7 dei suoi membri.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente, o, in sua assenza, quello del vice presidente.

Alle adunanze assiste il segretario generale senza voto deliberatorio; egli però non assisterà alle discussioni su materia che lo interessi personalmente o quando il presidente o il Consiglio lo ritenga opportuno.

Art. 8.

Il presidente o gli altri membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni su argomenti che personalmente li interessino o che interessino congiunti o affini sino al quarto grado civile.

Art. 9.

I processi verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale, in caso d'impedimento o di assenza, da un funzionario dell'Ente, all'uopo autorizzato dal presidente o dal consigliere meno anziano nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art 7; sono firmati dal presidente o dal segretario generale o da chi ne fa le veci debbono indicare gli argomenti trattati e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere può chiedere che nel verbale sia fatta menzione del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella adunanza seguente oppure approvati seduta stante nei casi di urgenza.

Art. 10.

Ai consiglieri di amministrazione compete un emolumento in misura di L. 2000 annue da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta e in parte come indennità fissa al termine di ogni semestre dell'esercizio finanziario.

Ai membri del Consiglio che per intervenire alle adunanze debbono compiere apposite gite, saranno inoltre corrisposte, a carico dell'Amministrazione cui appartengono, le indennità di missione che loro spettano e il rimborso delle spese di viaggio per quelli che le avessero sostenute.

Le spese di viaggio e le indennità di missione per le altre gite che fossero eseguite dal presidente o dai componenti il Consiglio di amministrazione nell'interesse dell'Ente, faranno carico all'Ente stesso.

Art. 11.

Al presidente è dovuta la indennità annua di L. 20.000 consentita dal R. decreto 7 marzo 1920, n. 484.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente, prende tutti i provvedimenti relativi alla gestione di esso, ferme le attribuzioni che la legge e il presente regolamento demandano al presidente.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente:

Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) può delegare ad altro membro del Consiglio di amministrazione la rappresentanza nella stipulazione dei contratti.

f) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente;

g) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi, ed il riparto delle spese erogate per lavori fra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

h) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione; nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

l) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 45;

m) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta ed alla concessione di aree, impianti, meccanismi, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

n) può prendere sotto la sua responsabilità, e salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione.

Art. 14.

Il Consiglio nomina un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento, in tutte le sue attribuzioni; inoltre il vicepresidente compie le funzioni che il presidente ritenesse di delegargli.

TITOLO II.

Uffici ed impiegati

Art. 15.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da:

Un ufficio di segretariato.

Un ufficio tecnico per i lavori.

Un ufficio per l'esercizio del porto.

Un ufficio di ragioneria.

I capi servizio rispondono direttamente al presidente del funzionamento dei rispettivi uffici.

Più uffici possono essere retti da unico titolare.

Art. 16.

La nomina o la revoca dei capi di ufficio sono fatte dal presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il personale subalterno, quello d'ordine e di servizio viene assunto e licenziato dal presidente, sentiti i capi di ufficio, però il numero e le attribuzioni del personale stesso dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 17.

All'ufficio tecnico potranno essere addetti col consenso del Ministero dei lavori pubblici funzionari del genio civile. In tal caso le indennità per le prestazioni fatte nell'interesse dell'Ente saranno a carico di questo e verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il Segretariato che disimpegna i servizi amministrativi dell'Ente, è retto da un segretario generale.

Egli è responsabile verso il presidente ed il Consiglio dell'andamento dei servizi a cui è preposto ed è specialmente incaricato di preparare la relazione annuale sulla gestione dell'Ente, che viene, dopo approvata dal presidente, sottoposta al Consiglio nella prima seduta del nuovo anno finanziario, e dopo l'approvazione, comunicata ai Ministeri interessati, unitamente al conto consuntivo dello esercizio precedente di cui nel successivo art. 26.

Inoltre è di sua competenza:

a) curare la spedizione dei provvedimenti deliberati;

b) diramare gli inviti per le adunanze del Consiglio d'amministrazione e sottoporre alla preventiva approvazione del presidente l'ordine del giorno da discutere;

c) attestare sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie degli atti dell'Ente;

d) proporre al presidente quei provvedimenti che riterrà atti a migliorare i servizi affidategli ed a eliminare le eventuali deficienze;

e) stipulare e ricevere gli atti amministrativi che interessino l'Ente;

f) provvedere col consenso del presidente a tutto quanto interessi la gestione dell'Ente e non sia di speciale competenza degli altri uffici;

g) se è funzionario dello Stato è delegato ad esercitare le funzioni di cui al comma 3° art. 24 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2609.

Art. 19.

La Ragioneria cura sotto la personale responsabilità del suo capo, la tenuta dei libri contabili e specialmente:

a) del conto impegni in cui per ciascun capitolo del bilancio segna, in base al provvedimento relativo, la conseguente spesa a prova delle annotazioni in registro appone sul provvedimento il visto relativo;

b) del copia mandati nel quale, in ordine cronologico sono iscritti i mandati emessi con la indicazione del loro numero progressivo, della data del capitolo, dell'intestatario, del titolo di spesa e della somma; a prova della avvenuta annotazione, appone sul mandato gli estremi della registrazione;

c) il registro riassuntivo degli impegni provvisori o definitivi rispetto agli stanziamenti, in modo che in ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;

d) lo scadenziario dei pagamenti ad epoca fissa, del quali darà preavviso agli uffici amministrativi 10 giorni prima perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

e) il registro degli atti avvenuti per scopo di impedire o trattenere il pagamento di somme dovute all'Ente, e che all'uopo si sono comunicati all'ufficio amministrativo;

f) appone il visto sui provvedimenti portanti deliberazione di cauzione;

g) predispone i progetti dei bilanci di previsione o compila i conti consuntivi;

h) compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le note dei canoni di concessione di affitti e di altri proventi di spettanza dell'Ente e provoca dal presidente il visto di esecutorietà degli atti in parola;

i) tiene il registro delle entrate in cui per ciascun capitolo di bilancio attivo nota le somme effettivamente versate all'Ente, in base a comunicazione che gli sarà fatta dagli uffici amministrativi;

l) tiene il registro riassuntivo cronologico delle entrate effettuatesi;

m) riferisce al presidente sull'andamento delle riscossioni e dei versamenti delle entrate rilevando le eventuali irregolarità ed infrazioni;

n) tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Ente e di cui esso ha la gestione e lo rinnova ogni quinquennio.

Art. 20.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferire all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Il presidente potrà peraltro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte pei capi ufficio dal presidente e per l'altro personale dai rispettivi capi d'ufficio col visto del presidente.

Art. 21.

Al personale direttamente assunto dall'Ente, il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio o dalle funzioni fino a giorni cinque, udite le discolpe dell'interessato; per le maggiori pene disciplinari decide il Consiglio di amministrazione, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 16.

Quando la gravità dei fatti lo richiede, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado o dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'interessato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione.

I provvedimenti relativi hanno carattere definitivo.

Art. 22.

Le indennità per trasferta ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita per i propri impiegati.

Art. 23.

L'ordinamento interno degli uffici, le loro attribuzioni, le norme per l'assunzione, le promozioni, gli stipendi ed, in genere lo stato economico e giuridico degli impiegati direttamente assunti, saranno determinati con regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione il quale annualmente approva anche l'organico del personale.

TITOLO III.

Gestione finanziaria

Art. 24.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'esercizio finanziario riguarda tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese che si accertano in detto periodo di tempo e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio, sia in dipendenza del bilancio, sia per qualunque altra causa.

Art. 25.

La Ragioneria prepara per il 31 ottobre di ciascun anno lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente da approvarsi dal Consiglio di amministrazione. Esso è costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva: le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative e il profitto che si presume possano verificarsi nell'anno;

b) nella parte passiva: le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotersi o da pagare, reali e figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Art. 26.

Non oltre il 1° marzo di ciascun anno, sarà compilato e sottoposto al Consiglio di amministrazione il rendiconto delle entrate e delle spese dell'esercizio dell'anno precedente. Copia di esso dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno 15 giorni prima della discussione.

Tale rendiconto avrà a corredo apposite tabelle dimostranti il movimento avvenuto nella sostanza patrimoniale dell'Ente la sua consistenza e l'utile o la perdita netta dell'esercizio.

Appena approvato dal Consiglio, il bilancio consuntivo, sarà rimesso non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dei lavori pubblici, a quello del tesoro ed a quello dell'industria (Sottosegretariato per la marina mercantile) e si riterrà approvato se entro tre mesi dalla data della comunicazione non sarà stato restituito con osservazioni.

Art. 27.

L'autorizzazione delle spese spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione o al presidente nel limite che verrà dal Consiglio stesso determinato.

I capi ufficio sono ordinatori secondari delle spese nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Art. 28.

I mandati di pagamento ordinati come all'articolo precedente sono emessi a cura del capo ragioniere in base a richieste vistate dal segretario generale.

Sono sottoscritti dal capo ragioniere e vistati dal presidente o da chi lo sostituisce.

Art. 29.

Ove il capo ragioniere non creda per qualsiasi motivo, di dare seguito ad una richiesta di pagamento, ne riferisce al presidente, il quale mediante ordine scritto potrà disporre l'esecuzione della richiesta, salvo a sottoporre la questione alla ratifica del Consiglio di amministrazione, in occasione della prima adunanza.

Art. 30.

Il servizio di Cassa dell'Ente, può essere affidato per deliberazione del Consiglio ad un Istituto bancario locale con le speciali norme e cautele che saranno fissate nella deliberazione stessa.

Art. 31.

Potranno essere aperti crediti sulle Casse degli Istituti cui fosse affidato il servizio dei pagamenti, a favore dei funzionari dell'Ente per porli in grado di provvedere, mediante rilascio di buoni, al pagamento di spese da farsi in economia o di quelle altre che saranno determinate dal Consiglio.

Si potranno altresì emettere mandati di anticipazione a favore di funzionari dell'Ente.

Il limite tanto delle aperture di credito che delle anticipazioni sarà fissato dal regolamento interno dell'Ente.

Art. 32.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme poste a loro disposizione o ricevute in anticipazione, fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

All'uopo essi devono tenere esatto conto in apposito libro-giornale di tutte le somme loro fornite e delle spese liquidate e di quelle pagate; devono inoltre renderne conto nei termini periodici che saranno all'uopo stabiliti dal regolamento interno e in ogni caso alla fine dell'anno finanziario ed ogni volta che cessi lo scopo dell'anticipazione o l'incarico ricevuto dal funzionario.

Art. 33.

Tutti coloro che hanno maneggio di danaro, o che sono incaricati del deposito o della custodia di valori, devono prestare cauzione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Potranno essere dispensati dal prestare cauzione i funzionari che hanno maneggio di fondi in anticipazione per lavori o forniture da eseguire in amministrazione o in economia.

Art. 34.

Per le spese sostenute per la esecuzione dei lavori di cui al n. 1 dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2600, fatta eccezione per quelle relative agli arredamenti portuali, l'Ente al termine di ogni esercizio finanziario, rimetterà al Ministero dei lavori pubblici copia dei certificati di pagamento agli imprenditori, corredati dei relativi stati di avanzamento o dalle quietanze dei percipienti, nonchè il conto dei relativi interessi, unendovi la domanda di rimborso nei limiti delle annualità stabilite nell'art. 12 del R. decreto sopra ricordato.

Art. 35.

Le modalità di riscossione delle tasse e sovratasse affidata all'Amministrazione doganale, quella pel versamento all'ufficio di cassa dell'Ente e per le operazioni di verifica saranno stabilite di accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 36.

Fino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente, a mezzo dei suoi uffici, alla riscossione dei proventi di concessione od affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc., l'Amministrazione governativa continuerà a percepirli e li rimborserà a richiesta dell'Ente con decorrenza dal 5 febbraio 1919.

Art. 37.

Le spese di riparazione dei danni arrecati dai privati ad opere impianti, ecc. concesse all'Ente, saranno a questo rimborsate sui depositi che la Capitaneria di porto avrà fatto eseguire dai responsabili, a norma degli articoli 177 del Codice per la marina mercantile e 864 del relativo regolamento della cassa dell'Ente.

A tal fine, constatato il danno, la Capitaneria inviterà l'ufficio tecnico a determinare senza indugio l'entità del deposito e ne avvertirà contemporaneamente l'Amministrazione dell'Ente stesso per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione, la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla Capitaneria di porto che curerà la restituzione delle eventuali eccedenze di deposito.

TITOLO IV.

Contratti e lavori

Art. 38.

Nei modi e con le forme deliberate dal Consiglio di amministrazione, si provvede a tutti gli acquisti, trasporti, alienazioni, affitti e lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente.

Per i trasporti ed i lavori si potrà provvedere anche in economia.

Art. 39.

[illegible]ogetti redatti dall'Ufficio tecnico saranno rimessi all'approvazione del Consiglio di amministrazione e quindi del Ministero dei lavori pubblici qualora la spesa superi L. 200.000, con le modalità di cui all'art. 6 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2609.

In caso di somma urgenza, qualora si tratti di prevenire danni gravi alle opere o di ristabilire il servizio su linee interrotte o garentire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori essere eseguiti immediatamente entro il limite di L. 200.000 previa compilazione di un verbale di costatazione o di una perizia da approvarsi dal presidente.

Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 40.

Su richiesta dell'Ente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, procederà alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per opere e provviste che riguardino servizi ferroviari. In questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che riguardino modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta, ma dovranno essere presentati all'Ente e sottoposti a procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 41.

Gli attuali lavori di difesa della spiaggia della zona falcata verso lo stretto, i quali non sono a carico dell'Ente, potranno dal Ministero dei lavori pubblici [illegible] commessi a rimborso di spese.

In tal caso per i progetti, i contratti, la gestione e la liquidazione si applicheranno le norme di cui al presente titolo.

TITOLO V.

Esercizio

Art. 42.

Le aree di cui l'Ente ha la gestione in forza dell'art. 2, n. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2609, sono distinte in:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo per il tempo necessario pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo, o per altri usi i quali non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* e la rimessa al pristino stato delle aree;

c) aree concesse per usi che implichino, la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree tra le dette categorie sarà fatta dall'Ente, sentita la locale Capitaneria di porto. La Capitaneria medesima procederà, d'accordo con l'Ente, alla distribuzione degli accosti ed alla destinazione commerciale delle banchine.

Art. 43.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe, che verranno determinate in apposito regolamento, che l'Ente sottoporrà all'approvazione della Amministrazione della marina mercantile a mente dell'art. 16 del R. decreto sopra citato, anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Fino a che tale regolamento non sarà approvato si provvederà applicando le modalità e le tariffe attualmente in vigore.

Art. 44.

Le concessioni contemplate alla lett. *b)* dell'art. 42 saranno fatte per le licenze trimestrali, semestrali ed annuali, od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri o le altre industrie navali, contemplate dal capo I, titolo III del regolamento 20 novembre 1879, per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 45.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

Art. 46.

Le licenze annuali o di durata maggiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione, questa autorizzazione, salvo decisioni in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 47.

I canoni per le licenze di cui all'articolo 45 saranno fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di una lira il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 48.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà, in qualunque tempo e per qualunque causa, sospenderne gli effetti, revocarle e far sgombrare il suolo occupato, con semplice intimazione scritta; in questi casi il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè,

però, abbia usufruito dell'area per un periodo di tempo inferiore alla metà di quello indicato dalla licenza.

Art. 49.

Quando, per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorra autorizzare la esecuzione, venga esclusa la materiale possibilità di ottenere in qualsiasi momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto. I contratti saranno sottoposti all'approvazione Ministeriale o Reale a seconda che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Le concessioni, anche fatte per contratto, saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità od interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere, contrattualmente, subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo, previamente accertato delle opere ed al tempo mancante pel termine della concessione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora, invece, convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle di consegnarle all'Ente in perfetto stato, allo scadere della concessione senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 50.

Sono concorrenti le domande di concessione che riflettono l'occupazione della stessa area, e che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili.

Nel caso di concorrenza fra domande di cui alla lettera *b*) dell'art. 42 che si propongono di utilizzare l'area per lo stesso scopo la preferenza è determinata dalla priorità della effettiva presentazione, quale risulta accertata dal registro dell'ufficio dell'Ente, delegato a riceverle; qualora lo scopo sia diverso, potrà essere preferita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, quella che risulti rispondente ad un fine di maggiore interesse pubblico dell'Ente, aprendosi anche, ove del caso, una gara per l'aggiudicazione sulla base di miglioramento di canone.

Nel caso di concorrenza tra domande di cui alla lettera *c*) dell'art. 42 sarà preferita, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, quella che risponda ad una finalità di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, o, a parità di condizioni, offre maggiori accertate garanzie tecnico finanziarie ed industriali di immediata esecuzione ed utilizzazione. Anche in questi casi l'Ente potrà, sempre su deliberazione del Consiglio di amministrazione, aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara od a licitazione privata, sulla base dell'aumento del canone, od anche in seguito a concorso per miglioramento dei progetti tecnici.

Per quanto riguarda la concorrenza fra domande di cui alla lettera *a*) sarà provveduto col regolamento previsto dall'articolo 43.

Art. 51.

Sulle domande di concessione l'Ente sentirà il parere della Capitaneria di porto, per quanto esse possano riferirsi a polizia portuale o della navigazione.

I contratti e le licenze di concessione si trascrivono in un registro tenuto dall'Ente, e portano il numero di trascrizione del registro medesimo. Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza o per contratto, dovrà essere trasmesso per notizia alla Amministrazione della marina mercantile, alla fine di ciascun semestre.

Art. 52.

Per tutto quanto non sia previsto dal R. decreto 9 novembre 1919, n. 2609, e dal presente regolamento, l'Ente si atterrà, per le concessioni, alle norme contenute nel titolo III del regolamento per la marina mercantile e altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in argomento.

Art. 53.

A garanzia di qualsiasi concessione, il concessionario dovrà depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantirne il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 54.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per lo imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, degli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale costruiti anche a cura dello Stato, e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati, giusta gli articoli 122 e seguenti del sopra citato regolamento 25 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto dovrà esso e regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 55.

Per i contratti tutt'ora vigenti tra le Amministrazioni dello Stato e le imprese assuntrici di appalti e di manutenzione e di illuminazione del porto, l'Ente si sostituirà allo Stato fino alla scadenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
come da decreto 19 maggio 1921:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1475. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, su proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gallarate (Milano) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1476. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vill'Albese (Como) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1477. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rosignano Marittimo (Pisa), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1478. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Redona (Bergamo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 3500.

N. 1479. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gardone Val Trompia (Brescia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di lire 4000.